

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 23 ottobre 2013

NUMERO AFFARE 03076/2013

OGGETTO:

Ministero della salute.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da FIOTO, Federazione Italiana Operatori Tecniche Ortopediche, in persona del Presidente pro-tempore dottor Marco Laineri Milazzo proposto per l'annullamento, previa sospensiva, della nota ministeriale dell'11 aprile 2013, recante l'esclusione dell'accertamento della rappresentatività, a livello nazionale, delle Associazioni professionali dell'area sanitaria.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota del 7 agosto 2013 e con la quale il Ministero della salute, direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere; visto il ricorso straordinario proposto con atto notificato il 13 giugno 2013; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.

Premesso:

La FIOTO, Federazione Italiana Operatori Tecniche Ortopediche, in persona del Presidente pro-tempore dottor Marco Laineri Milazzo ha proposto ricorso al Capo dello Stato per l'annullamento, previa sospensiva, della nota ministeriale dell'11 aprile 2013, recante l'esclusione dell'accertamento della rappresentatività, a livello nazionale, delle Associazioni professionali dell'area sanitaria.

La ricorrente Federazione, con la prima censura, ha lamentato la violazione dell'articolo 152 del codice di procedura civile, la falsità dei presupposti, nonché l'ambiguità e oscurità del decreto ministeriale 12 aprile 2012 con cui è stata disposta una ricognizione e un aggiornamento della maggiore rappresentatività delle associazioni professionali dell'area sanitaria. Ha altresì lamentato, con la seconda censura, la violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 1092/85, nonché l'eccesso di potere per falsità dei presupposti. Con l'ultima censura, infine, è stata espressa doglianza per la violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dell'articolo 152 del codice di procedura civile, nonché per eccesso di potere sotto i profili dell'abnormità del provvedimento, dell'ingiustizia manifesta e dell'errore scusabile.

L'Amministrazione ha respinto ogni censura, ritenendo il ricorso infondato.

Considerato:

Il ricorso è fondato.

La prima censura merita, infatti, accoglimento.

Il decreto ministeriale del 22 aprile 2012 ha dettato all'articolo 3 disposizioni per le procedure di riconoscimento, prevedendo al comma 1 che le associazioni interessate debbano chiedere al Ministero della salute, con apposita istanza il riconoscimento "entro tre mesi" dall'entrata in vigore del decreto medesimo (pubblicato il 22 settembre 2012),

La ricorrente Federazione ha presentato l'istanza il 28 dicembre 2012, a mezzo e-mail, e inviato con lo stesso mezzo l'intera documentazione richiesta, in data 4 gennaio 2013.

Avendo ritenuto che il termine fissato dal decreto fosse perentorio, l'Amministrazione ha respinto l'istanza perché pervenuta oltre il termine del 22 dicembre 2012.

Ciò posto, questa Sezione non condivide l'assunto dell'Amministrazione sulla perentorietà del termine. Ciò in quanto, secondo gli insegnamenti di questo Consiglio (Sez. VI, 13 novembre 2007, n. 5794), il termine ha carattere perentorio quando la disposizione, sia essa legislativa o derivante da un atto di autorità legittimata ad emanarlo, come nel caso di specie il Ministro della Sanità, preveda una espressa qualificazione della perentorietà o quando tale qualificazione possa essere desunta dall'esistenza di sanzioni decadenziali.

Tali ipotesi non ricorrono nella specie, né possono essere desunte dalla formula, per vero generica e ambigua, utilizzata nell'articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale del 22 aprile 2012, secondo cui il riconoscimento va richiesto *entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto*.

La fondatezza della prima censura assorbe l'esame delle successive doglianze.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

L'ESTENSORE
Carlo Mosca

IL PRESIDENTE
Pier Giorgio Trovato

IL SEGRETARIO
Marisa Allega